



NOTA DI LETTURA

LEGGE N.148/11 “ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO

*(stralcio dossier Camera Deputati
e commenti su specifiche disposizioni di interesse delle Province)*

Articolo 01 **(Revisione integrale della spesa pubblica)**

L'**articolo 01** prevede la presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica, diretto anche ad individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché a implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. Viene inoltre previsto, a partire dal 2012, l'avvio di un ciclo di "*spending review*", mirata alla definizione dei costi *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Articolo 1 **(Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)**

Ai sensi del **comma 03** il Governo è tenuto ad adottare le misure volte a consentire che dall'attuazione della legge n. 15/2009 discendano effettivi risparmi di spesa per ogni anno del triennio.

I **commi 8 e 9** recano modifiche all'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha ridisegnato la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali. In particolare, il comma 8 ridefinisce e anticipa all'anno 2012 la misura aggiuntiva del concorso finanziario imposto agli enti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, introdotta dal comma 5 del citato articolo 20 per gli anni 2013 e successivi.

Viene inoltre anticipata all'anno 2012 l'applicazione del meccanismo dei parametri di virtuosità ai fini della distribuzione tra gli enti territoriali degli obiettivi finanziari del Patto, nell'ambito di ciascun livello di governo, secondo la disciplina definita ai commi 2 e 3 del citato articolo 20¹.

Per le Province si tratta di una manovra che aggrava l'obiettivo di patto per il 2012 di 700 milioni, e di 800 milioni a decorrere dal 2013².

Il **comma 10** anticipa all'anno 2012 la possibilità per le regioni di modificare l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Le norme inoltre rimodulano le misure degli incrementi alle aliquote di base che possono essere apportati, nel tempo, dalle regioni.

¹ I parametri di virtuosità, ancora non definiti dall'apposito decreto previsto dal comma 2, art. 20 del dl 98/11, fanno riferimento a: convergenza spesa storica e costi/fabbisogni standard, rispetto patto di stabilità interno, incidenza spesa di personale su spesa corrente in rapporto alla popolazione, funzioni svolte e ampiezza territorio, autonomia finanziaria, equilibrio di parte corrente, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale, rapporto tra entrate correnti riscosse e accertate, dismissioni di partecipazioni societarie.

² Gli emendamenti presentati da UPI e non accolti prevedevano un dimezzamento degli obiettivi di patto del 2012 e dal 2013 in poi; prevedevano altresì deroghe al patto di stabilità per pagamenti in conto capitale pari al 10% dei residui passivi per l'anno 2011.

Il **comma 11** prevede la cessazione, dal 2012, della sospensione del potere, in capo ai comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF. E' altresì abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale. Infine si autorizzano i Comuni a stabilire aliquote differenziate dell'addizionale solo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario complessivo e salvaguardarne i criteri di progressività.

Il **comma 12** (primi due periodi) prevede la possibilità di ridurre le misure previste a carico degli enti territoriali dal nuovo patto di stabilità interno, per effetto delle maggiori entrate recate dalle modifiche alla disciplina dell'addizionale IRES per i soggetti operanti nel settore energetico, di cui all'articolo 7 del presente provvedimento.

Il **comma 12** (terzo, quarto e quinto periodo) interviene sulla **disciplina dell'IPT** stabilendo la soppressione della misura della tariffa fissa per gli atti soggetti ad Iva, determinandola dunque in modo proporzionale alla stregua degli atti non soggetti ad Iva, con decorrenza 17 settembre 2011³.

Il **comma 13** modifica l'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011, istitutivo di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, al fine di introdurre una più dettagliata disciplina della ripartizione di detto fondo. Si prevede che tale ripartizione venga effettuata sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica, da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con possibilità di attribuire il 50% delle risorse a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi.

Il **comma 16** proroga per il triennio 2012-2014 l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, introdotto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 con il quale si consente a queste ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Il **comma 17** modifica l'articolo 16, comma 1, del D.Lgs n. 503 del 1992, concernente la possibilità di permanenza in servizio dei dipendenti pubblici, per un periodo massimo di un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. La disposizione, in particolare, è volta a stabilire che la facoltà di trattenimento in servizio viene esercitata unilateralmente dall'amministrazione, sulla base della semplice disponibilità del dipendente e non più su sua richiesta.

Il **comma 18** consente alle pubbliche amministrazioni di disporre, in relazione a motivate esigenze organizzative, il passaggio ad altro incarico di personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.

Il **comma 19** modifica la disciplina della mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, prevedendo che, a seguito dell'attivazione delle procedure di mobilità, il trasferimento del personale che ne faccia domanda possa essere

³ L'interpretazione UPI della norma in questione va nella direzione di uniformità di applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale, senza necessità di recepimento di normativa regionale in materia, essendo l'IPT prevista anche nelle Province delle Regioni a Statuto Speciale attraverso l'applicazione autonoma dell'art. 56 del dlgs. 446/97. Nel merito si è in attesa di riscontro formale da parte del Ministero dell'Economia a seguito di quesito avanzato con nota UPI n.1180 del 15/9/11.

disposto anche nel caso in cui la vacanza di organico sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando comunque la neutralità finanziaria.

I **commi 22 e 23** intervengono sui termini per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè il 13 agosto 2011) e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla medesima data. In particolare, si introduce un posticipo di 6 mesi per i trattamenti di fine servizio riconosciuti per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio (per i quali nella normativa previgente non era previsto alcun posticipo) e si incrementa a 24 mesi (rispetto ai 6 mesi previsti dalla legislazione previgente) il posticipo per i trattamenti di fine servizio a seguito di pensionamento anticipato.

Il **comma 28** dispone l'integrazione della commissione che - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 - è incaricata della ricognizione e dell'individuazione della media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e dei vertici di enti e istituzioni con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. In tal modo, il numero dei membri della Commissione, la cui partecipazione è gratuita e sale da quattro a cinque.

Il **comma 29**, al fine di consentire una più razionale allocazione del personale pubblico, prevede che, qualora sussistano motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenuti, su richiesta del datore di lavoro, allo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo e sedi diverse, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale è obbligatorio far riferimento ai criteri datoriali, che sono oggetto di informativa preventiva, mentre il trasferimento è consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento (con la sola eccezione del personale del Ministero dell'interno, trasferibile anche al di fuori del territorio regionale di riferimento).

Il **comma 33** precisa l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 98 del 2011 - ai sensi del quale il trattamento economico di titolari di cariche elettive e i vertici di enti e istituzioni non può superare la media, ponderata rispetto al PIL, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche negli altri sei principali Stati dell'area euro - che riguarda anche i dirigenti di prima fascia e i direttori generali degli enti e i titolari degli uffici equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.

Articolo 2 **(Disposizioni in materia di entrate)**

Il **comma 1**, conferma l'applicabilità del cd. "contributo di solidarietà" sugli emolumenti dei dipendenti pubblici introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010 e sui trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 18, comma 22-*bis*, del D.L. n. 98 del 2011.

Il **comma 2**, introduce un contributo di solidarietà a carico di tutti i contribuenti il cui reddito complessivo ai fini IRPEF sia superiore a 300.000 euro lordi annui, per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, prorogabile anche per gli anni successivi al 2013 fino al raggiungimento del pareggio di bilancio

Articolo 3

(Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche)

I **commi 1 e 2** recano alcune disposizioni di principio preliminare alle disposizioni sostanziali contenute nei commi successivi. In particolare, il comma 1 impone a comuni, province, regioni e Stato di adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, definendo alcune limitazioni di tale principio.

Il **comma 3** prevede un meccanismo di abrogazione per le disposizioni statali incompatibili con quanto previsto dal comma 1. Inoltre è prevista l'applicazione degli istituti della SCIA e dell'autocertificazione con controlli successivi. Infine il Governo può emanare dei regolamenti al fine di identificare le norme abrogate e adeguare la materia al principio sancito al comma 1.

Il **comma 4** considera l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti da parte di Comuni, Province e Regioni al principio di libertà dell'iniziativa economica, come indice di virtuosità degli enti territoriali, cui è collegato il meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra le singole amministrazioni.

Il **comma 5** individua alcuni principi ai quali dovrà ispirarsi il legislatore nella riforma degli ordinamenti professionali (libero accesso alla professione, formazione continua, tirocinio, assicurazione, tariffe e pubblicità, procedimento disciplinare).

Il **comma 11-bis** esclude i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea dall'applicazione delle disposizioni dettate dal comma 8 dello stesso articolo 3, che prevedono l'abrogazione, dopo quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, delle norme recanti restrizioni all'accesso e all'esercizio di alcune attività economiche.

Articolo 4

(Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea)

Con l'**articolo 4** viene sostanzialmente ridefinita la disciplina dell'affidamento dei servizi locali di rilevanza economica a seguito dell'abrogazione dell'art. 23-*bis* del decreto legge n. 112/2008 conseguente all'esito del *referendum* del 12 e 13 giugno 2011, privilegiando la loro liberalizzazione e lasciando uno spazio ridotto all'affidamento diretto "in house", possibile solo per servizi di valore economico pari o inferiori a 900.000 euro annui. La regola generale per i servizi "in esclusiva" è invece, conformemente alle norme comunitarie, l'affidamento tramite gara pubblica anche nel caso di conferimento a società a capitale misto pubblico-privato (con almeno il 40% della società in mano privata). L'articolo detta anche norme transitorie per la cessazione delle gestioni in corso che non rispondono alla nuova disciplina che non si applica al servizio idrico.

Il **comma 1** prevede che gli **enti locali verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali** che può condurre a due esiti :

il primo è la **liberalizzazione di tutte le attività economiche**, compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio;

il secondo è quello - dichiaratamente limitato ("limitando") - dell'**attribuzione di diritti di esclusiva** alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

L'**esito della verifica** – ai sensi del **comma 2** - è formalizzato in una **delibera quadro** che illustra l'istruttoria compiuta e che deve essere, ai sensi del **comma 3**, adeguatamente **pubblicizzata**. Essa è tra l'altro inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge n. 287/1990.

Nel **corso dell'iter al Senato** è stata riformulata la previsione sul contenuto della delibera di cui al comma 2 con cui l'ente dà conto della scelta di non liberalizzare il settore, prevedendo che essa evidenzi, per i settori sottratti alla liberalizzazione, anche le ragioni della decisione.

Ai sensi del **comma 4**, la **verifica deve essere effettuata entro dodici mesi** dall'entrata in vigore del decreto e, successivamente, con **cadenza periodica** secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. In ogni caso la verifica va effettuata **prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi**.

Pertanto, **entro il 13 agosto 2012**, gli **enti locali**, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, sono tenuti a **verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali**, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio. I diritti di esclusiva rimangono, invece, limitati ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Il **comma 5** - con una norma che non appare meglio riferibile all'esito della gestione in esclusiva – prevede che gli **enti locali**, ove necessario, provvedano a **definire gli obblighi di servizio pubblico**, prevedendo eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

La relazione illustrativa specifica che la finalità espressa di tale disposizione è quella di assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

I **commi 6 e 7** chiariscono che l'**attribuzione di diritti di esclusiva** ad un'impresa incaricata della gestione dei servizi pubblici **non comporta per i terzi il divieto di produzione degli stessi servizi per uso proprio** (art. 9, della legge n. 287/1990), salvi i casi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni. Inoltre, i **gestori di servizi pubblici locali**, nei casi in cui intendano **svolgere attività in mercati diversi** da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, **devono operare attraverso società separate**, nonché rendere accessibili i beni o servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza da attività svolte, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti (art. 8, commi 2-bis e 2-quater della legge 287/1990).

Ai sensi del **comma 8**, qualora, dall'esito della verifica l'ente locale intenda **attribuire in esclusiva la gestione del servizio pubblico locale**, l'affidamento avviene:

- **tramite procedure competitive ad evidenza pubblica**, nel rispetto dei principi del Trattato europeo e dei principi generali relativi ai contratti pubblici (economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità), nonché anche degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti alla quale possono partecipare anche le società a intera partecipazione pubblica, salvo che non esistano specifici divieti previsti dalla legge (**comma 9**) e società private extra UE, a condizioni di reciprocità (**comma 10**).
- **tramite procedure competitive ad evidenza pubblica a società mista pubblico privata**, mediante la cosiddetta gara "a doppio oggetto", una gara cioè che abbia ad oggetto sia la qualità di socio privato (che deve avere una quota non inferiore al 40%) e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Nel bando di gara i criteri di valutazione delle offerte, basati su qualità e corrispettivo del servizio devono prevalere di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie. Il socio privato selezionato deve svolgere gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso. Se ciò non si dovesse verificare, si procederà a un nuovo affidamento. Nel bando, infine, devono essere previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione (**comma 12**).

Il **comma 11** reca alcune **prescrizioni specifiche** che devono essere indicate nei **bandi di gara e nelle lettere di invito** per le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici locali indicate nei commi da 8 a 10, al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati.

Il **comma 13**, **in deroga** alle modalità di affidamento sopra illustrate, **ammette l'affidamento diretto a società che possiedono i requisiti per la gestione "in house"** qualora il **valore del servizio non superi i 900.000 euro annui**.

commi 14, 15 e 16 impongono alle **società "in house"** il **rispetto del patto di stabilità interno**, l'applicazione delle disposizioni già vigenti per l'acquisto di beni e servizi, nonché per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

In particolare le società "*in house*" sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-*bis* del d.l. 112 del 2008. Gli enti locali vigilano sull'osservanza di tali vincoli (**comma 14**).

L'art. 18, comma 2-bis citato estende i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale della pubblica amministrazione alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale.

Le società "*in house*" ed anche le società miste, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici (**comma 15**).

Il **comma 16** dispone l'applicabilità dell'art. 32, comma 3, del Codice dei contratti pubblici alle società di cui al comma 1, lett. c), del medesimo art. 32 - limitatamente alla gestione del servizio per il quale sono state specificamente costituite - se la scelta del socio privato sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, che

hanno ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (c.d. gara a "doppio oggetto"). Rimangono comunque impregiudicate le altre condizioni stabilite dall'art. 32, comma 3, numeri 2) e 3), del D.Lgs. n. 163.

La relazione illustrativa specifica che tale norma è volta ad armonizzare le norme del Codice dei contratti pubblici con la possibilità di affidare, ai sensi del comma 12, il servizio ad una società previa gara con doppio oggetto.

Il **comma 17** dispone che **le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali** (escluse quelle quotate in mercati regolamentati) possano **adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale** e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, (*cf. comma 14*) primo e secondo periodo. Fino all'adozione dei relativi provvedimenti vi è divieto di reclutamento di personale e di conferire incarichi.

L'**art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001** reca i principi per le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, tra cui: pubblicità, imparzialità, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, pari opportunità, decentramento delle procedure di reclutamento, composizione delle commissioni con esperti.

Il **comma 18** affida— sia in caso di società "*in house*", sia quando il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante - all'organo di revisione dell'ente locale il rispetto del contratto di servizio e il controllo sulle sue modifiche, ferme restando le discipline di settore. L'organo di revisione è il collegio dei revisori previsto dagli articoli 234 e seguenti del TUEL.

I **commi da 19 a 26** introducono una serie di **divieti ed incompatibilità** che si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto che lo contiene (**comma 27**).

Il **comma 28** sancisce che la **gestione delle reti** può essere affidata a soggetti privati, ferma restando la proprietà pubblica.

I **commi 29, 30 e 31** riguardano— per il caso di scadenza o cessazione anticipata della gestione del servizio pubblico - **la disciplina della cessione al gestore subentrante dei beni strumentali e le loro pertinenze**, necessari per la prosecuzione del servizio.

Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata il **comma 29** prevede che il **precedente gestore ceda al subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze a titolo gratuito** e liberi da pesi e gravami, a condizione che i beni siano: a) non duplicabili a costi socialmente sostenibili; b) necessari per la prosecuzione del servizio. I beni sono quelli individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, nel bando o nella lettera d'invito (*cf.*)

Il **comma 30** prevede il caso in cui, al **momento della cessazione della gestione, i predetti beni non siano stati interamente ammortizzati**: in tal caso il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, nonché eventuali diversi accordi. L'importo - così prescrive il **comma 31** -

è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

Il **comma 32** disciplina il **regime transitorio** degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal decreto, ferma restando la specifica normativa riguardante la liquidazione delle società dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti di cui all'art. 14, comma 32, del decreto legge n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 117, della legge 220/2010. Il regime transitorio è il seguente (la cessazione anticipata è improrogabile e non richiede apposita deliberazione dell'ente affidante).

Il **comma 33** stabilisce il **divieto per i soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in seguito ad affidamento diretto** o comunque a procedure non a evidenza pubblica (cioè senza che vi sia stata una gara), **di svolgere servizi ulteriori**, anche attraverso controllanti o controllate, e di partecipare a gare per l'affidamento di servizi, fino alla conclusione della concessione.

Il **divieto** - che opera per tutta la durata della gestione - **non si applica alle società quotate e alle società controllate** (ex art. 2359 c.c.), nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

Il **comma 34 esclude dall'applicazione delle nuove regole** sull'affidamento dei servizi locali di rilevanza economica **una serie di servizi** tutti disciplinati da apposite disposizioni:

- il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi 19 a 27, che prevedono una serie di incompatibilità (*cfr.*);
- il servizio di distribuzione di gas naturale (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164);
- il servizio di distribuzione di energia elettrica (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e legge 23 agosto 2004, n. 239);
- il servizio di trasporto ferroviario regionale (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422);
- la gestione delle farmacie comunali (legge 2 aprile 1968, n. 475).

Il **comma 35** fa salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5 **(Norme in materia di società municipalizzate)**

Il **comma 1**, prevede la destinazione di una **quota del Fondo infrastrutture**, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di **250 milioni di euro per l'anno 2013** e di **250 milioni di euro per l'anno 2014**, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli **enti territoriali** che procedono, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla **dismissione di partecipazioni** in società esercenti **servizi pubblici locali** di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico.

La norma prevede, infine, che le spese effettuate a valere su tali risorse sono **escluse dai vincoli del patto** di stabilità interno.

Il **comma 1-bis** autorizza una spesa di 7 milioni per il 2011 per ripristinare e mettere in sicurezza le infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi dal 18 febbraio al 1° marzo 2011 nei territori della regione Basilicata.

Il **comma 1-ter** prevede il versamento in Tesoreria, a richiesta dell'ente interessato, delle disponibilità derivati da specifiche autorizzazioni legislative di spesa relative al potenziamento di infrastrutture contenute nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 5-bis

(Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud)

L'**articolo 5-bis**, introdotto al Senato, reca una **deroga in favore delle regioni ricomprese nell'Obiettivo convergenza ai limiti di spesa** introdotti dalla disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto ordinario stabiliti dall'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) relativamente alla spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna regione a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale**, sui **cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari** a finalità strutturale, nonché sulle risorse del **Fondo infrastrutture**

Articolo 6

(Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni)

Il **comma 1** reca alcune modifiche all'art. 19 della legge n. 241/1990 relativo alla SCIA, alla denuncia ed alla dichiarazione di inizio attività. Le modifiche prevedono, tra l'altro, la possibilità da parte dei soggetti interessati di sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, di esperire l'azione avverso il silenzio come disciplinata dal D.Lgs. n. 104/2010 (riordino del processo amministrativo).

I **commi 2, 3 e 3-bis** introducono norme volte ad agevolare la progressiva entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

I **commi 5 e 6** apportano modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), volte a facilitare l'effettuazione di pagamenti dovute alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche.

Articolo 6-ter
(Fondo di rotazione per la progettualità)

L'**articolo 6-ter** destina le risorse disponibili sul Fondo di rotazione per la progettualità prioritariamente alla progettazione delle opere già inserite nei piani triennali degli enti locali - approvati alla data di entrata della legge di conversione del presente decreto - e ricadenti su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato.

Articolo 15
(Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali)

L'**articolo 15** dispone il dimezzamento del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province.

Il **comma 5** riduce - a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame - il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali della metà, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione opera sul numero "previsto dalla legislazione vigente".

Attualmente il numero dei consiglieri e degli assessori provinciali è quello già ridotto dall'articolo 2, commi 184 e 185 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

Il numero dei consiglieri e degli assessori provinciali era così fissato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TU degli enti locali), articolo 37:

- 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- 24 membri nelle altre province.

Il successivo comma 185 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (anch'esso modificato dal decreto legge 2/2010) dispone che: "il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all'unità superiore)".

Con il dimezzamento previsto nell'art. 15 la ripartizione attuale dei consiglieri e degli assessori provinciali a regime è la seguente:

Popolazione	N. Consiglieri	N. Assessori
Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti	18	5
Popolazione superiore a 700.000 abitanti	14	4
Popolazione superiore a 300.000 abitanti	12	4
Popolazione altre Province	10	3

Articolo 16
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

L'**articolo 16**, ai **commi da 1 a 26 e 29-30**, prevede, per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, l'obbligatorio esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi spettanti a legislazione vigente dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, attraverso lo strumento dell'unione dei comuni previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Per i comuni con popolazione superiore a tale soglia il ricorso alla forma associata è facoltativo. Pertanto, per comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, gli organi di governo sono solo il sindaco e il consiglio comunale, composto di sei consiglieri. Per i comuni con popolazione superiore a tale limite, è definito, secondo un sistema di soglie differenti, sia il numero dei consiglieri comunali che degli assessori.

In particolare si segnala che il **comma 21** opera una modifica dell'art.79 del Tuel, intervenendo a modificare il **diritto di assentarsi per i componenti dei consigli degli enti locali, limitando tale diritto al "tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento"**

Il **comma 27** modifica il comma 32 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010, concernente il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, anticipando di un anno, al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale i comuni citati devono mettere in liquidazione le società da essi partecipate già costituite ovvero cederne le partecipazioni.

Il **comma 28** affida al Prefetto il potere di accertare che i comuni abbiano adempiuto, entro i termini stabiliti, all'obbligo di soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali nonché al divieto di costituzione di società, disposto per i soli comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

Il **comma 31** estende l'ambito soggettivo di applicazione del patto di stabilità interno, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2013, la disciplina vigente in materia si applichi nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.